

ID 21686



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

2405 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 263/DA del' 19 MAG 2023

Oggetto: Contenzioso **RICCIARDELLO COSTRUZ. srl c/ UNICREDIT e c/ CAS** . Rimborso al Tesoriere degli interessi liquidati a seguito della Sentenza 1279/2019 del Tribunale di Messina .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 2197/2014 tra le parti Impresa geom Ricciardello Costruzioni srl cod. Fisc. 004416031005 c/ UNICREDIT Spa è stata emessa la Sentenza n. 1279/2019 che, si allega, che ha condannato Unicredit Spa, quale tesoriere del CAS, a corrispondere alla ricorrente Ricciardello Costruz. srl la somma di € 25.303,76 a titolo di maggiori somme per interessi dovuti sul Decreto Ingiuntivo n. 1497/2007 emesso dalla Ricciardello srl nei confronti di questo Consorzio e liquidato dal tesoriere quale Terzo Pignorato a seguito della procedura esecutiva RGE 1940/2008 giusta Ordinanza del 22/11/2019 che si allega;

Che con PEC del 3/3/2023 Unicredit Spa, a titolo di rivalsa, ha richiesto a questo Ente il rimborso della somma di € 25.303,76 pagata per ns conto in forza della suddetta sentenza che, giova precisare, trae origine da un debito del CAS verso la Ricciardello srl e conseguentemente anche gli oneri accessori gravano sul debitore principale. Con successiva PEC del 12/5/2023 che si allega Unicredit ha sollecitato il rimborso della suddetta somma comunicando anche il proprio codice IBAN ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 25.303,76 al cap. 131 denominato "liti, arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Effettuare**, a saldo della Sentenza 1276/2019, che si allega, il pagamento in favore di UNICREDIT SPA c/o UCBP Accounting Ledger con sede in Milano P.IVA 00348170101 della somma di € 25.303,76 mediante accredito sul c/c IBAN IT73M 02008 05391 000101 438842 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f
Ing. Dario Costantino



**TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice avv. Valeria Pappalardo, in funzione di Giudice monocratico,
ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 2197/2014 R.G.A.C.

PROMOSSA DA

ditta Geom. Ricciardello Costruzioni Srl, in persona
dell'amministratore unico Ricciardello Giuseppe, p.i. 004416031005,
con sede legale in Roma, Via Passalacqua, 38, elettivamente domiciliata
in Messina, via Centonze 66, presso lo studio dell'Avv. Assunta
Lombardo, recapito professionale dell'Avv. Carmela Bonina.

- attore opposto -

CONTRO

UNICREDIT S.P.A., con sede sociale e Direzione Generale in Milano,
piazza Gae Aulenti 3, Tower, A, iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano-Lodi-Monza – Brianza, c.f. e part. I.V.A. 00348170101, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del suo legale
Rappresentante, Prof. Roberto Nicastro, nato a Trento il 9 dicembre
1964, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Celona.

- convenuto opponente -

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1497/07, emesso dal Giudice presso il Tribunale di Messina, dott. Cosimo D'Arrigo, il 03/11/2007, è stato ingiunto al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persone del legale rappr. Pro tempore, il pagamento in favore della ditta Geom. Ricciardello Costruzioni srl, della somma di € 1.9002.342,10 oltre interessi come per legge e spese, sino al completo soddisfo, oltre, ancora € 3.694,94, oltre IVA, CPA e spese generali per spese, diritti ed onorari relativi alla procedura monitoria.

Con atto di pignoramento presso terzi notificato al Consorzio Autostrade siciliane e al Banco di Sicilia (terzo pignorato) veniva pignorata la somma di € 2.450.000,00. Il G.E., relativamente alla p.e. n.rge 865/08 Tribunale di Messina, emetteva in data 20/5/2008 ordinanza di assegnazione somme, con la quale assegnava alla ditta Geom. Ricciardello Costruzioni srl la somma di € 1.909.384,38 per sorte, oltre interessi legali sul capitale dalla messa in mora al soddisfo effettivo, oltre spese, diritti, onorari ed accessori successivi.

La ditta ricorrente proponeva istanza di correzione ed il G.E. disponeva la correzione della predetta ordinanza, specificando che doveva leggersi interessi "come per legge indicati nel titolo esecutivo".

Il Banco di Sicilia corrispondeva la sorte capitale indicata nell'ordinanza di assegnazione somme, omettendo di versare quanto dovuto dal Consorzio Autostrade Siciliane a titolo di interessi.

Il ricorrente, pertanto, in data 11.8.2008 notificava atto di precetto per il pagamento degli interessi.

La ditta ricorrente procedeva, quindi, al pignoramento in danno del debitore esecutato Banco di Sicilia, Unicredit Group, filiale di Messina, della somma di € 292.250,23 (pari all'importo precettato di € 243.541,86 aumentato di 1/5).



Il Banco di Sicilia, nel frattempo, proponeva opposizione al precetto, nell'ambito della quale, con ordinanza depositata il 2.12. 2008, il G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo. In conseguenza di ciò il G.E., giusta istanza formulata dal Banco di Sicilia, con provvedimento reso il 19.12.2009 disponeva la sospensione della procedura esecutiva n.1940/08 R.E., promossa dalla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., nei confronti del Banco di Sicilia, in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto. Con sentenza n.1135/11, resa il 21/26 giugno 2011, il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, decidendo il suddetto giudizio, ha così disposto: *"P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Banco di Sicilia Società per Azioni ... in accoglimento della stessa: a) dichiara che la Ricciardello Costruzioni s.r.l. ha diritto di procedere ad esecuzione nei confronti del Banco di Sicilia Società per Azioni limitatamente all'importo determinato sulla scorta dei criteri indicati in motivazione ..."*. Nella motivazione della sentenza, quanto al tasso di interesse si può leggere che *"...in assenza di elementi che inducano a diverse conclusioni, il tasso degli interessi ordinariamente applicabile è quello previsto dall'art. 1284 c.c. ..."* (Cfr. sentenza pag. 7), mentre in ordine alla decorrenza si legge *"... l'ulteriore questione controversa concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi: al riguardo nell'ordinanza di assegnazione si fa riferimento, genericamente alla messa in mora, che l'impresa riferisce al giorno di emissione della fattura, la banca a quello di notifica dell'atto di precetto. Anche a questo riguardo non può che richiamarsi il principio di autosufficienza del titolo esecutivo: avendo il g.e. omissivo di indicare in maniera specifica la decorrenza..., ed essendo precluso il ricorso ad elementi estrinseci per individuarla, non può che prestarsi adesione alla tesi dell'opponente..."*

Conclusosi il giudizio di opposizione con la sentenza ora richiamata, la ditta Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., con istanza notificata in data 5 aprile 2012, riassumeva la procedura esecutiva n. 1940/2008 R.E., per poter ottenere l'assegnazione delle somme. Nella detta procedura, con atto del 13 aprile 2013,



svolgeva intervento ex artt. 551 e 511 c.p.c. l'Unicredit s.p.a., creditrice del creditore procedente della somma di €9.364,68, liquidata nella sentenza n. 1135/2011, chiedendo, quindi, che fosse disposta la sostituzione del ricorrente Unicredit s.p.a. al creditore procedente "Ricciardello" nella distribuzione della somma a questi spettante sino alla concorrenza di €9.364,68.

Con ordinanza dell'1.2 ottobre 2013, il G.E., dopo aver precisato che *"... sospesa dal g.i. l'efficacia esecutiva del titolo e, di converso, la procedura esecutiva, il giudizio di cognizione si è concluso con sentenza (n. 1135/11) ... con la quale è stata accolta la tesi propugnata dall'istituto bancario, il quale, una volta riattivata la procedura esecutiva, vi è intervenuto facendo valere il proprio credito avente ad oggetto le spese giudiziali liquidate in suo favore con la predetta sentenza, ... OSSERVA ... in sostanza questo g.e. deve soltanto conformarsi a quanto stabilito in sede di cognizione: calcolare, cioè gli interessi al tasso legale sulla sorte capitale e con decorrenza dall'atto di precetto, notificato (unitamente al decreto ingiuntivo) in data 18.12.2007. Orbene gli interessi ... ammontano ad €247.853,79 (...). Dal superiore importo va detratta la somma dovuta dal creditore procedente al terzo pignorato, Unicredit s.p.a., che ha spiegato rituale intervento ..."*. Avverso la sopra trascritta ordinanza ha proposto ricorso per opposizione ex art. 617 c.p.c. Unicredit, con atto notificato il 7 novembre 2013, chiedendo: 1) *"Sospendere immediatamente o comunque all'esito della comparizione delle parti l'esecutività dell'ordinanza opposta;* 2) *Annullare o rendere comunque priva di effetti l'ordinanza resa il 2 ottobre 2013, ... , nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione "al creditore procedente Ricciardello Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore , a totale soddisfacimento del suo credito per interessi e salvo esazione, la somma di €238.004,73...";* 3) *Riconoscere e dichiarare che l'importo dovuto alla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., per interessi legali sulla sorte capitale di €1.902.342,10#, calcolato dal 18.12.2007, data di notifica della intimazione di pagamento al 30.05.2008, data di corresponsione della stessa sorte capitale,*



ammonta ad € 25.303,76#; 4) Conseguentemente riconoscere e dichiarare che la somma da corrispondere alla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., detratto l'importo di € 9.849,46, riconosciuto alla deducente, quale interveniente ex art. 511 c.p.c., ammonta ad € 15.454,30# ; 5) In via di estremo subordine rideterminare la somma da assegnare alla luce di quanto sopra specificato; 6) Dato atto che la procedura è stata promossa direttamente nei confronti del Banco di Sicilia, dante causa della deducente Unicredit s.p.a., ordinare lo svincolo delle somme residue in favore di questi. ...”.

Con provvedimento del 25-28 ottobre 2013, il G.E., letto il ricorso, ha così disposto: “... dispone la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata; fissa per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 3.12.2013, ...”.

Nell'incidente di esecuzione così promosso, in occasione dell'udienza del 3/12/2013, si è costituita la “Ricciardello Costruzioni”, contestando tutto quanto dedotto ex adverso e chiedendo: “*Previa revoca del provvedimento di sospensione, - rigettare l'opposizione proposta dalla Unicredit s.p.a., in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto; - ritenere inammissibile l'atto di intervento spiegato dalla Unicredit s.p.a. nella procedura esecutiva n. 1940/08; assegnare alla ditta Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. le somme dovute in virtù del titolo esecutivo...*”.

Con provvedimento del 7.10 febbraio 2014, il G.E., Pres. Fiorentino, ha così statuito: “*letti gli atti, sciogliendo la riserva; ritenuto che l'istanza di sospensione dell'esecuzione deve essere confermata, data l'apparente esistenza dell'errore di calcolo contenuto nell'ordinanza impugnata; P.Q.M. conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ed assegna alla parte che vi abbia interesse termine sino al 15.4.2014 per l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito, con l'osservanza dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis cpc, ridotti alla metà*”.



Iscritto regolarmente a ruolo il presente procedimento dalla ditta geom. Ricciardello Costruzioni Srl, si costituiva in giudizio anche Unicredit.

Depositate le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., in occasione dell'udienza del 16 novembre 2018, precisate le conclusioni la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e delle eventuali note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base delle risultanze processuali l'opposizione appare fondata e, pertanto, essa deve essere accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente, occorre premettere che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia avuto esecuzione non è revocabile o modificabile dallo stesso giudice ai sensi dell'art. 487 c.p.c., ma, potendo essere impugnato dalle parti col solo limite temporale dell'art. 617 c.p.c., sia prima che dopo la sua esecuzione, questa non preclude l'esame nel merito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, col corollario che, se questi sono fondati, l'opposizione va accolta ed il provvedimento opposto va annullato ponendone nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti in sede esecutiva (**Corte di Cassazione - Sez. Terza civile - Sentenza 12053 del 29.05.2014**). L'art. 617 cod. proc. civ., infatti, regola un rimedio riservato alle parti del processo esecutivo: l'opposizione agli atti esecutivi da luogo ad un incidente cognitivo, che si svolge secondo le regole del rito di cognizione, sia pure con le differenze di disciplina segnate dagli artt. 618 e 618 bis c.p.c. Presupposto dell'esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi è, così come per la revoca o la modifica da parte del giudice, la ritenuta illegittimità del provvedimento del processo esecutivo, del quale la parte opponente chiede la riforma o l'annullamento. Tuttavia, un solo limite è imposto alla parte a pena di decadenza dalla facoltà di avvalersi dell'opposizione ed è di ordine temporale, essendo stabilito il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'atto del processo esecutivo è stato compiuto (arg. ex art. 617 c.p.c.) o la parte ne abbia avuto legale conoscenza tale mezzo è ritenuto esclusivo non solo per



contestare i vizi formali del provvedimento, ma anche per metterne in discussione il contenuto decisorio (Cass. 20 novembre 2012, n. 20310 in *Riv. es. forz.*, 2013, 2, 382 ss.; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895, cit.) o la validità degli atti che l'hanno preceduta (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566). È infatti sempre più frequente, dopo le modifiche del 2012 e del 2014, che in sede di assegnazione il giudice dell'esecuzione non si limiti ad assegnare le somme precettate ma eserciti un potere cognitivo su rapporti sostanziali, con riferimento all'accertamento dei presupposti dell'esecuzione e dell'*an e quantum* del credito precettato (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510). Il rimedio va proposto, come sopra specificato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712, in *Eclegal.it*, 26 aprile 2017; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642, in *Riv. es. forz.*, 2014, 4, 759), la quale, se il terzo non ha partecipato all'udienza, avviene tramite la notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081); l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione (Cass., 8 febbraio 2016, n. 2490).

La scelta della giurisprudenza a favore dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* non vale, dunque, ad escludere l'eventualità che l'ordinanza di assegnazione abbia contenuto decisorio, ma conferma la scelta del legislatore di delineare l'opposizione agli atti esecutivi quale rimedio generale di chiusura del sistema delle impugnazioni nel processo esecutivo (conclusione avvalorata dall'espressa previsione dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* avverso l'ordinanza che risolve le contestazioni sulla dichiarazione del terzo *ex art. 549 c.p.c.*, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228; v. Tota, *sub. art. 553*, in AA.VV., *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2013, 918 ss.). In casi eccezionali il rimedio avverso l'ordinanza di assegnazione è rappresentato dall'appello, che è ammesso quando il contenuto decisorio esorbita dal potere di accertamento riconosciuto al giudice dell'esecuzione in fase di assegnazione ed implica la risoluzione di questioni che normalmente costituiscono oggetto del rito ordinario di cognizione,



come per la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata (in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, v. Cass., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass., 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).

Il rimedio dell'appello è però residuale, restando l'opposizione agli atti il mezzo per censurare l'ordinanza in ogni caso in cui questa esprima l'esercizio di poteri sostanziali (motivo per cui si esclude che il provvedimento di assegnazione sia ricorribile per cassazione *ex art. 111 Cost.*, v. Cass., 19 gennaio 2016, n. 773, in *Eclegal.it*, 30 agosto 2016; Cass. 17 gennaio 2012, n. 615, cit.; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, in *Diritto e giustizia*, 2007; Cass., 19 maggio 2003, n. 7761) e per contestare l'impignorabilità del credito assegnato (Cass., 31 ottobre 2011, n. 17878; *contra* Cass., 11 febbraio 1999, n. 1150; v. Mandrioli, Carratta, *Diritto processuale civile*, Torino, IV, 2016; nel senso che in tal caso dovrebbe ammettersi l'*actio nullitatis*, Canella, *La contestazione dell'ordinanza di assegnazione del credito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 225 ss.). È necessaria l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* per contestare l'ordinanza di assegnazione, ad esempio, relativamente all'entità della somma assegnata (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510, cit.) o all'inopponibilità della compensazione *ex art. 2917 c.p.c.* (in quanto oggetto «della cognizione tipica del processo esecutivo», v. Cass. 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Tiscini, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. es. forz.*, 2012, 18).

Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione in quanto parte opponente, a detta della stessa, avrebbe dovuto presentare appello avverso l'ordinanza impugnata. In verità, si ritiene, per quanto detto sopra, che, essendo i motivi di opposizione volti a far valere un errore sulla quantificazione del credito, l'ordinanza di assegnazione debba essere impugnata solo con opposizione *ex art. 617 c.p.c.*



Con il primo motivo di opposizione, parte opponente eccepisce la palese contraddittorietà fra motivazione dell'ordinanza e provvedimento adottato. In particolare, il G.E., dopo aver riconosciuto che la sorte capitale era già stata corrisposta e di non potere che conformarsi a quanto statuito nella sentenza n.1135/11, ha proceduto alla quantificazione degli interessi al tasso legale dovuti alla ditta Ricciardello sulla sorte capitale di €1.909.384,38 dalla data di notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 18.12.2007 sino alla data di emissione della ordinanza, giungendo ad indicare un importo di € 247.853,79 per interessi alla data del 2 ottobre 2013. È evidente l'errore presente nell'ordinanza, in quanto non si è tenuto conto, nel calcolo degli interessi da riconoscere alla società creditrice, che l'importo di €1.909.384,38, pari alla sorte capitale oltre le spese di intimazione, era già stato corrisposto il 30 maggio 2008, per come peraltro accertato proprio dal G.E. ed è dato acquisito, non oggetto di contestazione, tant'è che nell'intimazione di pagamento della Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. notificata l'11 agosto 2008, il conteggio si ferma al 29 maggio 2008. Da ciò discende che il conteggio degli interessi al tasso di legge da corrisondersi alla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. doveva e deve decorrere dalla data della notifica del primo precetto (18.12.2007) a quella del pagamento di € 1.909.384,38 (e cioè 29 maggio 2008), di cui € 1.902.342,10 per sorte capitale portata dal d.i. azionato e la differenza per spese della procedura ingiuntiva. Nel caso di specie la differenza è notevole ove si consideri che gli interessi per come esattamente calcolati ammontano ad € 25.303,76, a fronte di un importo indicato in ordinanza di € 247.853,79. Gli interessi devono essere poi determinati sulla sola sorte capitale di € 1.902.342,10 e non anche sulle spese di ingiunzione già corrisposte.

Con il secondo motivo di opposizione, parte opponente eccepisce l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui considera il Banco di Sicilia, poi Unicredit, quale terzo pignorato. In verità, il Banco di Sicilia è debitore della ditta ricorrente avendo quest'ultima agito direttamente nei



confronti dello stesso per l'adempimento dell'ordinanza resa nella procedura esecutiva n. 865/08 R.G. es. mob. Da ciò discende che le somme pignorate, consegnate a mani dell'Ufficiale Giudiziario a mente dell'art. 494, secondo comma, c.p.c., sono di pertinenza esclusiva del Banco di Sicilia ed in favore dello stesso deve essere disposto lo svincolo delle somme residue.

La ditta Ricciardello, infine, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contesta l'assegnazione della somma di € 9849,46 a favore della Unicredit. La domanda è inammissibile. La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto proporre autonoma impugnazione dell'ordinanza di assegnazione. La relativa domanda, pertanto, non può essere oggetto di valutazione in questa sede.

Per quanto detto, l'opposizione è fondata e va accolta.

Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico della ditta geom. Ricciardello Costruzioni Srl e liquidate in favore della Unicredit Spa, tenuto conto delle questioni trattate e del valore effettivo della causa, come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da Unicredit Spa nei confronti di ditta geom. Ricciardello Costruzioni Srl, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza del 02.10.2013 resa nella procedura esecutiva n. 1940/08 R.G. , nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione *“al creditore procedente Ricciardello Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, a totale soddisfacimento del suo credito per interessi e salvo esazione, la somma di €.238.004,73... ”*
2. Dichiaro che l'importo dovuto alla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., per interessi legali sulla sorte capitale di €1.902.342,10, calcolato dal 18.12.2007, data di notifica della intimazione di pagamento al



30.05.2008, data di corresponsione della stessa sorte capitale, ammonta ad € 25.303,76.

3. Dichiara che la somma da corrispondere alla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., detratto l'importo di € 9.849,46, riconosciuto alla deducente, quale interveniente ex art. 511 c.p.c., ammonta ad € 15.454,30.
4. Da atto che la procedura è stata promossa direttamente nei confronti del Banco di Sicilia, dante causa della Unicredit s.p.a. e ordina, pertanto, lo svincolo delle somme residue in favore di questa.
5. Condanna la ditta geom. Ricciardello Costruzioni Srl a pagare a favore di Unicredit Spa le spese del giudizio che liquida in complessivi € 3235 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Messina, li 12.06.2019

Il Giudice

Avv. Valeria Pappalardo





TRIBUNALE DI MESSINA
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI
IL GIUDICE

Letti gli atti della procedura esecutiva n. 1940/2008, scioglie la riserva;
premessi che, con atto di pignoramento ex art. 513 c.p.c. presso il debitore Banco di Sicilia, oggi Unicredit s.p.a., il creditore, Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., p.i. 004416031005, iniziava procedura esecutiva per la soddisfazione del credito portato dall'atto di precetto;
considerato che il credito azionato è stato rideterminato, con sentenza n. 1276/2019, emessa da Tribunale di Messina il 12.06.2019, in €. 25.303,76,
rilevato che, con la stessa sentenza si *dichiara che la somma da corrispondere alla Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l., detratto l'importo di €. 9.848,46, riconosciuto alla deducente, quale interveniente ex art. 511 c.p.c., ammonta a €. 15.454,30,*
ritenuto, pertanto, che l'importo dovuto all'esecutante ammonta a €. 15.454,30, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza,
rilevato che, con la stessa sentenza, la ditta Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. è stata condannata a pagare le spese di giudizio in favore di Unicredit s.p.a., liquidate in €. 3235,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come rilevato da Unicredit in atto di intervento,
ritenuto che deve operarsi la compensazione parziale tra i rispettivi crediti vantati dalle parti della presente procedura, determina la somma da assegnare all'esecutante in €. 10.733,94 (15.454,20 – 4.720,26):
liquidate le spese di esecuzione in complessivi € 1.200,00, oltre 186,00 per esborsi, 15% spese generali, I.V.A., C.P.A. e spese di registrazione, se dovute,
compensate tra le parti le spese relative all'atto di intervento di Unicredit s.p.a.
visti gli artt. 530 e ss. C.p.c.

DISPONE

il pagamento della somma depositata sul libretto bancario vincolato alla procedura esecutiva, salvo esazione, in favore del creditore procedente, a soddisfo delle spese e del credito azionato come sopraindicati.

DISPONE

Lo svincolo della somma residua.

Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza il creditore al ritiro dei titoli.

Messina, 22/11/2019

Il Giudice

Firmato Da: MORGIA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 59c0726673cad5707766a842bd04554



PEC

Tipo E-mail PEC
 Da - - < PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU >
 A autostradesiciliane@posta-cas.it - < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 ufficiocontenzioso@posta-cas.it - < ufficiocontenzioso@posta-cas.it >
 CE20030-Italia@unicredit.eu - < CE20030-Italia@unicredit.eu >
 CC DIREZIONEGENERALE@AUTOSTRADESICILIANE.IT - < DIREZIONEGENERALE@AUTOSTRADESICILIANE.IT >
 clombardo@autostradesiciliane.it - < clombardo@autostradesiciliane.it >
 Oggetto FW: RE: Liquidazione Ordinanza del 22/11/19- Ricciardello c/ Unicredit

Venerdì 12-05-2023 10:32:37

Spettabile Ente

salvo errori, non risulta accreditata la somma da riconoscerci relativa alla liquidazione dell'Ordinanza in oggetto che ammonta ad euro 25.303,76 (come da dettaglio già fornito nella nostra pec del 03/03/2023).

Pertanto, qualora non già fatto, si prega provvedere con cortese sollecitudine al pagamento che potrà essere eseguito dal Consorzio con bonifico e causale " pagamento relativo alla pratica ID 32367 Geometra Ricciardello Costruzioni ", utilizzando le coordinate di seguito riportate: IBAN IT 73 M 02008 05391 000101438842 Intestato a UNICREDIT SPA C/O UCBP ACCOUNTING LEDGER

Cordiali saluti

UniCredit Spa

Area Public Sector Sicilia

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
12 MAG. 2023		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Da: PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU

Inviata: 03/03/2023 10:51:37

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it; autostradesiciliane@posta-cas.it

Cc: clombardo@autostradesiciliane.it; DIREZIONEGENERALE@AUTOSTRADESICILIANE.IT; CE20030-Italia@unicredit.eu

Oggetto: RE: Liquidazione Ordinanza del 22/11/19- Ricciardello c/ Unicredit

Spettabile Ente

Si conferma che la somma da riconoscerci ammonta ad euro 25.303,76 in quanto corrisponde al debito per interessi del Consorzio nei confronti della Ditta Ricciardello quantificato dalla sentenza n. 1276/2019, oltre le ulteriori spese liquidate dalla oda del 22.11.2019, e pagato dalla banca quale terzo pignorato.

Tale somma è stata pagata dalla banca in quanto ad euro 12.670,88 con l'assegnazione a suo carico con la oda del 22.11.2019 e per la restante parte compensando con la Ditta Ricciardello i crediti per spese liquidate dai provvedimenti intervenuti nella vicenda.

La circostanza che il pagamento sia stato eseguito in parte dalla banca con una compensazione di propri crediti, e non con uno esborso materiale, non esclude che la banca abbia di fatto effettuato in favore della Ricciardello il pagamento della somma complessiva di euro 25.303,76. Ciò si desume chiaramente dai provvedimenti giudiziari intervenuti ed attenzionati. In particolare:

- la sentenza n. 1276/2019 ha quantificato in euro 25.303 l'ammontare degli interessi dovuti alla Ricciardello dal Consorzio e per esso dalla banca terzo pignorato in forza della oda del 2008 come integrata dalla citata sentenza del 2019;

- la stessa sentenza, senza per questo modificare la quantificazione del debito per interessi del Consorzio, ha poi ridotto ad euro 15.454,20 l'importo che la banca avrebbe dovuto materialmente pagare, in quanto ha detratto la somma di euro 9.849 dovuta dalla Ricciardello alla banca per spese liquidate dalla precedente sentenza n. 1135/2011 (credito che la banca aveva azionato nel giudizio);

- la oda del 22.11.2019 - anche in questo caso senza incidere sulla consistenza del debito del Consorzio che la banca era chiamata a pagare quale terzo pignorato - riduce ulteriormente la somma che la banca avrebbe materialmente dovuto pagare alla Ricciardello compensando le ulteriori spese liquidate dalla sentenza n. 1276/2019 in favore della banca (per eur 4.720,26).

Il pagamento potrà essere eseguito dal Consorzio con bonifico, con la causale " pagamento relativo alla pratica ID 32367 Geometra Ricciardello Costruzioni ", utilizzando le coordinate di seguito riportate:

IBAN IT 73 M 02008 05391 000101438842 Intestato a UNICREDIT SPA C/O UCBP ACCOUNTING LEDGER

Cordiali saluti

UniCredit Spa

Area Public Sector Sicilia

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 14265

del 12-05-2023 Sez. A



Da: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

Inviata: 02/03/2023 13:22:09

A: publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu